



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 148/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante gli interventi per il ripristino morfologico ed ambientale dell'area dei laghi Battioro e Raina, in comune di Venezia (VE). Progetto esecutivo 1° stralcio.
Pratica 3298

Codice SITI NATURA 2000: SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dalla dott.ssa Francesca PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO, per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. reg. con n. 191603 del 16/05/2019 (ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della documentazione), a seguito della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa dal medesimo Provveditorato e acquisita al prot. reg. con n. 224017 del 08/06/2016;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 del primo stralcio degli interventi per il ripristino morfologico ed ambientale dell'area dei laghi Battioro e Raina da realizzarsi mediante:

- la realizzazione delle conterminazioni secondo un compendio di strutture morfologiche proposte (mediante l'impiego di palificate e barriere filtranti e, nelle situazioni che richiedono un sistema a doppia linea, anche di materassi e burghe);
- il successivo riempimento delle conterminazioni mediante refluitamento con materiale a prevalente matrice sabbiosa, per una capacità complessiva di circa 50.000 mc, proveniente da: scavi di Val da Rio (Chioggia), opere mobili alle bocche di porto o dai canali lagunari;

PRESO ATTO che il predetto refluitamento è finalizzato alla formazione delle velme o di sovralti fino alla quota +20cm ÷ +30cm s.m.m. e che il refluitamento di materiale limoso per la formazione della struttura barenale (con quota di refluitamento fissata a + 70 cm s.m.m.) costituisce attività non rientrante nel primo stralcio;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che il predetto materiale limoso per la formazione della struttura barenale risulta essere proveniente da: opere mobili alle bocche di porto, manutenzione canali portuali, Terminal Ro-Ro (di cui alla Piattaforma Logistica Fusina);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la realizzazione delle predette strutture morfologiche saranno impiegati esclusivamente sedimenti del "Protocollo Fanghi" di tipo A (sedimenti non inquinati) e che il refluitamento potrà realizzarsi anche in momenti successivi e non continuativi ma comunque

- riconducibile ad interventi di esclusiva competenza del Provveditorato Interregionale OO.PP. e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- PRESO ATTO che il primo stralcio del progetto prevede la realizzazione di sette strutture morfologiche, oggetto di revisione da parte del CTM, di seguito denominate: Barena Le Sorelle A, Barena Le Sorelle B, Barena Canal Battioro, Barena Lago della Pietra, Barena Lago Raina, Barena Gorna, Barena Casonetto Zappa;
- PRESO ATTO che, delle suddette strutture morfologiche, solamente le strutture "Barena Le Sorelle A" e "Barena Lago Raina" si caratterizzano per l'accoppiamento alla conterminazione barenale anche una conterminazione a velma;
- PRESO ATTO che, in riscontro alla revisione del CTM, le predette strutture morfologiche barenali si caratterizzano per un'estensione complessiva di circa 51,4 ettari e un volume teorico complessivo di circa 894.500 mc (con spessori di refluitamento compresi tra circa 1,5m ÷ 1,9m) e che le strutture morfologiche a velma presentano un'estensione complessiva di circa 1,8 ettari e un volume teorico di circa 26.100 mc);
- PRESO ATTO che per le operazioni di refluitamento nelle predette conterminazioni risulta necessario approntare una temporanea fossa di refluitamento (delle dimensioni di circa 30m x 40m), da localizzarsi lungo il canale del Cornio, a tergo delle omonime strutture morfologiche;
- PRESO ATTO che la rimozione delle conterminazioni sarà operata solo per alcune parti e a seguito della raggiunta stabilità strutturale delle medesime (mantenendo comunque in posto la palificata previa ribattitura fino a quota -0,10 m s.m.m.);
- PRESO ATTO che in corrispondenza delle barene artificiali saranno effettuati interventi di naturalizzazione, in relazione del livello di compattazione e assestamento raggiunto, comprensivi di: rimozione delle conterminazioni, scavo di chiari e ghebi, differenziazione altimetrica (mediante refluitamento secondario di aree depresse o riduzione di quota di aree troppo elevate), deposito di materiali di spiaggiamento (gusci di conchiglie e materiale organico galleggiante), piantumazione di specie alofile (*Spartina maritima*, *Puccinellia palustris*, *Salicornia veneta*);
- CONSIDERATO e RISONTRATO che gli interventi per il ripristino morfologico ed ambientale dell'area dei laghi Battioro e Raina non rientrano tra quelli definiti nel quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE di cui alla D.G.R. n. 682/2012;
- PRESO ATTO che viene indicata la conformità del progetto esecutivo del primo stralcio in argomento con quanto previsto dal c.d. Piano Morfologico per la Laguna di Venezia attualmente vigente ("Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna" approvato in sede di CTM-MAV, nelle adunanze del 12/06/1992 e 09/07/1993, dal Magistrato alle Acque di Venezia) con riferimento alla configurazione delle strutture morfologiche, alle modalità realizzative e alla localizzazione (come altresì comunicato nella nota interlocutoria del Provveditorato Interregionale OO.PP. n. 53371 del 13/12/2018, acquisita al prot. reg. con n. 507950 del 13/12/2018) e che lo stesso progetto risulta connesso con gli interventi previsti dal Nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia, il cui iter di approvazione tuttavia non risulta essere ancora concluso;
- CONSIDERATO e RISONTRATO che negli elaborati forniti non si dispone dell'atto di approvazione del Progetto Generale ma di alcuni estratti cartografici per l'ambito lagunare interessato del "Piano degli interventi per il recupero morfologico della Laguna di Venezia", databili al 30/11/1992, e che pertanto, per l'assenza della documentazione integrale e in copia conforme del Progetto Generale, risulta essere solamente parzialmente soddisfatta la specifica richiesta di fornire "[...] documentabili evidenze del loro riconoscimento e definizione nel vigente Piano Generale degli interventi di recupero morfologico della Laguna (di cui al CTM-MAV del 1993) [...]" di cui alla nota n. 267916 del 11/07/2016 (concernente la richiesta di integrazioni) e n. 524831 del 24/12/2018 (concernete il riscontro alla nota prot. reg. n. 507950 del 13/12/2018);
- RISONTRATO che, rispetto ai predetti estratti cartografici, la localizzazione e lo sviluppo delle strutture morfologiche previste dal suddetto Piano Morfologico per l'ambito Lago di Raina – Lago delle Tezze differisce da quanto definito nel progetto esecutivo del primo stralcio in argomento e che quest'ultime si collocano in un settore più interno del lago di Raina e prossimale alle conterminazioni delle valli Zappa e Contarina;
- PRESO ATTO che la durata stimata per l'esecuzione dell'intero stralcio è di circa 11 mesi continuativi (15g per l'insediamento del cantiere, 60g per Barena Le Sorelle A, 39g per Barena Le Sorelle B, 57g per Barena Canal Battioro, 64g per Barena Lago della Pietra, 120g per Barena Lago Raina, 64g per Barena Gorna, 50g per Barena Casonetto Zappa, 20g per il completamento del cantiere);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni progettuali per le emissioni in atmosfera, per la limitazione della torbidità, per l'inquinamento delle acque legato ad eventi

- incidentali e dispersione accidentale di rifiuti, per le emissioni rumorose e che verranno poste in essere le buone pratiche e le migliori tecniche sviluppate nell'ambito di analoghi interventi già realizzati in laguna di Venezia;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto alla documentazione acquisiti agli atti, le precauzioni riportate nello studio per la valutazione di incidenza non risultano essere assunte nella progettazione e che, in ragione di ciò, possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato risultano individuate quelle situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento e che il progetto definitivo in argomento deriva dall'accordo di programma sottoscritto nel 2011 tra Autorità Portuale e il Magistrato alle Acque nell'ambito dello sviluppo della portualità;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza esaminato indica che le "[...] attività di refluento ad eccezione di quelle effettuate con sedimento ricavato da scavo per imbasamento delle conterminazioni e dei canali di servizio rientrano in progetti specifici sottoposti alla procedura di VInCA ai sensi della Dir. 92/43/CEE [...]" ma che tuttavia tale indicazione non sia rispondente né con il quadro progettuale descritto nel medesimo studio (vedasi in particolare pgg. 7 e 18) né con il quadro analitico e valutativo riportato nello stesso;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che non possono essere assunti nel progetto definitivo del primo stralcio in argomento gli interventi di reperimento del materiale da impiegarsi per il refluento nelle suddette strutture morfologiche e che pertanto tali interventi di reperimento non sono oggetto della presente valutazione di incidenza;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che, rispetto alle progettualità a cui è attribuita la provenienza dei materiali da impiegarsi nel refluento, solamente per il Terminal Ro-Ro è noto l'assolvimento della valutazione di incidenza (D.G.R. n. 2524 del 11/12/2012) anche per la parte relativa agli scavi e dragaggi (per un volume complessivo di circa 921.000 mc di cui circa 633.500 mc sono impiegabili per la ricollocazione in barene);
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali quali, in particolare, gli interventi di reperimento del materiale da impiegarsi per il refluento nelle suddette strutture morfologiche) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che tuttavia è incompleto rispetto nella restituzione di tutti gli oggetti geometrici concernenti il progetto in argomento (es. la fossa di refluento);
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: D03.03 "Costruzioni e opere marittime", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", F03.02.09 "Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.02 "Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da immersioni subacquee)", G05.03 "Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)", H03.01 "Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi", H03.02.04 "Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)", H03.03 "Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J02.01.02 "Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi", J02.02.02 "Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari", J02.03.02 "Canalizzazione", J02.05.01 "Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine", J02.05.06 "Modifica dell'esposizione al moto ondoso", J02.11 "Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati", J02.11.01 "Scarico, deposizione di materiali di dragaggio", J02.12.01 "Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.03 "Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto", K01.02 "Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente

- per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite ma la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- RISCONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per J02.03.02, J02.05.01, J02.05.06, J02.11, J03.03 (in relazione alle modifiche delle condizioni idrodinamiche per un'estensione di circa 4158 ettari, compreso tra i canali lagunari che delimitano la valle dei Sette Morti e valle Prime Poste, a Sud, la valle del Cornio e valle Fossa della Magra, a Est, le casse di colmata D/E, a Nord, e le conterminazioni delle valli Zappa e Contarina, a Ovest);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che questo non è conforme nell'indicazione dei domini spaziali e temporali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi e in particolare rispetto al Piano di Gestione delle Alpi Orientali, al Piano UNESCO (2012-2018), al Piano Direttore per il Disinquinamento della Laguna di Venezia, al Piano Morfologico 1993 di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, tutti gli interventi di cui al presente progetto ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che le strutture morfologiche in argomento sono prossime ad aree in cui sono stati realizzati o previsti interventi e opere morfologiche del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE (D.G.R. n. 682/2012), di cui comunque dovrà essere garantita l'efficacia delle misure definite nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per il progetto in argomento sono comunque possibili situazioni di contrasto con i divieti disposti con gli artt. 178, 180, 211, 230, 252, 287, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017, derivanti dalla localizzazione degli interventi, dalla modalità e tempistiche di attuazione e dall'entità delle influenze come desumibili dallo stesso studio per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 3919/07, gli interventi del progetto esecutivo per il primo stralcio coinvolgono superfici riferibili all'habitat 1150* "Lagune costiere" e che, tuttavia, nell'area di analisi identificata dallo studio per la valutazione di incidenza risultano presenti ulteriori ambiti classificati come habitat di interesse comunitari e in particolare: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimae*)", 1420 "Praterie e fruticeti

- alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)" [quest'ultimo tuttavia da riferirsi ai sensi del vigente manuale italiano di interpretazione degli habitat all'habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)"];
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, ai sensi della nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio - Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 (costituente circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.), con lo studio per la valutazione di incidenza è stata riconosciuta una situazione non congruente con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per quanto attiene la ripartizione delle superfici barenicole e delle velme all'interno dell'area di analisi;
- PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto nella suddetta nota del Segretario Regionale, lo studio per la valutazione di incidenza, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio e rispetto alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 17 aprile 2007 n. 1066, propone per l'area in esame la rettifica delle tipologie di habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150* "Lagune costiere", sulla base della cartografia della morfologia lagunare fornita dal predetto Provveditorato Interregionale per le OO.PP. e relativa all'anno 2014;
- PRESO ATTO che, in riferimento alla succitata nota, per la rettifica in argomento è stato predisposto l'aggiornamento del geodatabase a scale maggiori rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, comprensivo della relazione contenente gli approfondimenti per le aree oggetto di indagini basati sull'analisi cartografica (storica e tematica) e fotogrammetrica;
- RISCONTRATO che la suddetta rettifica provvede altresì alla rideterminazione, anche geometrica, dei seguenti ulteriori habitat di interesse comunitario della vigente cartografia degli habitat di interesse comunitario (D.G.R. n. 3919/07), in assenza tuttavia di una disamina sulla sussistenza ovvero sull'assenza dei relativi caratteri diagnostici (di cui al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea - Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE"): 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- RISCONTRATO e VERIFICATO che rispetto al patrimonio ufficiale regionale ortofotogrammetrico (tra cui AGEA 2018, AGEA 2015, AGEA 2012, CGR 2007, AGEA 2006, TERRAITALY NR 2003, REVEN 1997), nel settore lagunare ricompreso nell'area di analisi afferente ai laghi Battiorio e Raina, sono già presenti delle strutture morfologiche artificiali riconducibili in parte alle strutture previste dal c.d. Piano Morfologico per la Laguna di Venezia (1993) per la zona lago Raina - lago delle Tezze e in parte alle strutture del progetto definitivo del primo stralcio in argomento;
- RISCONTRATO e VERIFICATO che, rispetto al predetto patrimonio ortofotogrammetrico, solo alcune delle suddette strutture morfologiche artificiali sono temporalmente riconducibili ad un avvio delle opere precedente all'approvazione della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (D.G.R. n. 3919/07);
- PRESO ATTO che la proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat e degli habitat di specie dà rappresentazione anche di una parte delle suddette strutture morfologiche successive alla D.G.R. n. 3919/07;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che non tutte le geometrie di cui si provvede alla modifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie presentano una suddivisione rispondente alla presenza e localizzazione di discontinuità ambientali che ne influenzano la presenza dei relativi caratteri diagnostici (in ragione di una differenziazione delle caratteristiche strutturali -biotiche e abiotiche- e funzionali rispetto alle superfici contermini);
- VERIFICATO che non è riscontrabile una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07, e che lo stesso geodatabase è carente rispetto alla congruità topologica;
- CONSIDERATO che, per quanto sopra, rispetto alla proposta di modifica della cartografia degli habitat e in riferimento al principio di precauzione, è ammissibile la riclassificazione in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per le sole geometrie corrispondenti alle strutture morfologiche artificiali previste dal c.d. Piano Morfologico per la Laguna di Venezia (1993), attualmente vigente, e la cui conterminazione è stata realizzata precedentemente all'approvazione della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (di cui alla D.G.R. n. 3919/07);
- CONSIDERATO che, in assenza di una revisione complessiva ed organica dei tipi di habitat di interesse

comunitario presenti all'interno dei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" rispetto alla proposta di modifica della cartografia degli habitat e in riferimento al principio di precauzione, per le rimanenti modifiche cartografiche dell'area di analisi non è escludibile la presenza di superfici contraddistinte da caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali di cui agli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";

- RITENUTO che sia fornito l'adeguamento del database georeferenziato contenente la proposta di modifica della cartografia degli habitat approvata con D.G.R. n. 3919/07, al fine di garantire una completa conformità del geodatabase prodotto a sostegno della rettifica della cartografia degli habitat con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07, per le sole parti di cui è ammissibile e pertinente la proposta medesima (in riferimento al "Manuale di Interpretazione degli Habitat dell'Unione Europea – Eur 28, Aprile 2013" e al "Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE");
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riconosce la presenza all'interno dell'area di analisi gli habitat di interesse comunitario 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150* "Lagune costiere" e che in corrispondenza dell'area di realizzazione delle strutture morfologiche artificiali in argomento è presente solamente l'habitat 1150* "Lagune costiere";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) per i suddetti habitat di interesse comunitario;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Lycaena dispar*, *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Knipowitschia panizzae*, *Bufo viridis*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Lacerta bilineata*, *Gavia arctica*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps nigricollis*, *Phalacrocorax carbo*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Ardea cinerea*, *Phoenicopterus ruber*, *Cygnus olor*, *Anser anser*, *Tadorna tadorna*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas clypeata*, *Netta rufina*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Mergus serrator*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Buteo buteo*, *Phasianus colchicus*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Haematopus ostralegus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius dubius*, *Charadrius hiaticula*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis squatarola*, *Calidris minuta*, *Calidris alpina*, *Gallinago gallinago*, *Numenius arquata*, *Tringa erythropus*, *Tringa totanus*, *Tringa nebularia*, *Actitis hypoleucos*, *Arenaria interpres*, *Larus melanocephalus*, *Chroicocephalus ridibundus*, *Larus canus*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Alcedo atthis*, *Sturnus vulgaris*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Larus michahellis*, *Corvus cornix*, *Myotis daubentoni*;
- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione delle seguenti: *Lycaena dispar*, *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Knipowitschia panizzae*, *Bufo viridis*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Lacerta bilineata*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna tadorna*, *Anas strepera*, *Anas querquedula*, *Anas clypeata*, *Aythya ferina*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Haematopus ostralegus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius dubius*, *Charadrius alexandrinus*, *Tringa totanus*, *Chroicocephalus ridibundus*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Alcedo atthis*, *Larus michahellis*, *Myotis daubentoni*;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;

- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "12140 - Infrastrutture per approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "42130 - Barene", "42310 - Velme lagunari", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Salicornia veneta*, *Alosa fallax*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Alcedo atthis*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione dei siti di deposito (emerso e sommerso), alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui all'artt. 178, 180, 211, 230, 252, 287, 288, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017;
- CONSIDERATO che nelle aree in cui è prevista la realizzazione delle strutture morfologiche artificiali del progetto esecutivo del primo stralcio in argomento è confermata la sussistenza dei caratteri strutturali e funzionali dell'habitat 1150* "Lagune costiere" (come espresso anche dalla proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat) e che le stesse quote massime di refluento non risultano compatibili (in quanto superiori) con la caratterizzazione batimetrica del fondale lagunare esistente cui corrisponde l'habitat 1150* "Lagune costiere" (venendosi a generare delle strutture morfologiche artificiali sopraelevate nel medio-lungo periodo);
- CONSIDERATO che la documentazione fornita è priva di un rilievo batimetrico di dettaglio delle aree interessate dal deposito e di quelle circostanti ad esso, con cui definire una situazione puntuale ed aggiornata, e che pertanto non sono riscontrabili le reali capacità del sistema rispetto ai volumi da allocare;
- RISCONTRATO che, rispetto al predetto patrimonio aerofotogrammetrico, parte delle strutture morfologiche artificiali del progetto esecutivo del primo stralcio in argomento risultano essere in corso di realizzazione (La Sorella A, Lago della Pietra, Gorna e Cassonetto Zappa) e che le stesse altresì non risultano integralmente conformate nell'estensione e sviluppo alle modifiche impartite dal CTM (realizzandosi una maggiore occupazione dei fondali);
- CONSIDERATO che per le suddette strutture la documentazione agli atti non fornisce elementi che attestino l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., e le modalità con cui si è garantito il mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000 coinvolto, rispetto al possibile degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché alla possibile perturbazione delle specie per cui il sito è stato designato;
- RITENUTO che le predette strutture morfologiche siano escluse dall'esecuzione del primo stralcio del progetto in argomento, al fine di consentire al Soggetto Proponente le puntuali verifiche e le determinazioni anche rispetto agli interventi conseguenti alla possibile violazione dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee;
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa e conseguentemente realizzando una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i. e che in presenza di un'incidenza significativa negativa l'autorizzazione può essere concessa solamente ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

- CONSIDERATE le conclusioni dello studio per la valutazione di incidenza sugli habitat di interesse comunitario coinvolti dal progetto in argomento;
- CONSIDERATO che, in riferimento al dimensionamento indicato, le rimanenti strutture morfologiche del primo stralcio presentano sufficiente disponibilità per contenere i volumi di sedimento previsti per la prima fase (capacità complessiva di 50.000 mc) nel rispetto del mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali dell'habitat 1150* "Lagune costiere";
- RITENUTO che, in riferimento alle criticità riscontrate sulla proposta di modifica della vigente cartografia degli habitat ed habitat di specie, la predisposizione delle conterminazioni delle strutture morfologiche e il refluento dei sedimenti non deve determinare una riduzione dell'estensione degli habitat di interesse comunitario (in particolare 1150* "Lagune costiere") o uno scadimento del relativo grado di conservazione;
- RITENUTO che il refluento nelle predette strutture morfologiche dei volumi di sedimento ulteriori a quelli previsti nella prima fase sia subordinato alla verifica dell'effettiva capacità volumetrica delle medesime in funzione del mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali dell'habitat 1150* "Lagune costiere";
- RITENUTO che, a seguito del completo assestamento dei sedimenti refluiti vengano rimosse la parte eccedente della conterminazione posta alle quote batimetriche non pertinenti con il fondale lagunare di cui all'habitat 1150* "Lagune costiere" (palificata, parete filtrante, burghe e materassi);
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa e conseguentemente realizzando una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i. e che in presenza di un'incidenza significativa negativa l'autorizzazione può essere concessa solamente ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATE le conclusioni dello studio per la valutazione di incidenza sulle specie di interesse comunitario coinvolte dal progetto in argomento;
- RITENUTO che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente intervento;
- CONSIDERATO che ai fini del contenimento della torbidità a seguito del refluento è prevista la conterminazione delle aree mediante palificate, che sorreggono una parete filtrante ancorata sul lato interno della palificata, rinforzate nel piede esterno da burghe e materassi;
- RITENUTO che siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità (qualora inefficaci quelle derivanti dalle precauzioni progettuali indicate) e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
- RITENUTO che nelle suddette aree, precedentemente al refluento in parola, si provveda all'allontanamento, mediante le metodiche più opportune, delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità;
- RITENUTO che gli esiti dell'allontanamento delle specie a ridotta vagilità siano comunicati anche all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
- PRESSO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione delle barene artificiali), delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;

- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi di razionalizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale);
 - b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, li 25.06.2019